

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 80 del 21 Gennaio 2005

“Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni escavazione.”

L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente Renato Chisso riferisce quanto segue. Con DGRV n. 1126 del 23.4.2004 sono stati forniti gli indirizzi operativi e le linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavazione; in particolare, è stato enucleato il percorso procedurale che dovrà essere seguito dai soggetti competenti per determinare le caratteristiche chimico – fisiche dei terreni di scavo, anche al fine di acquisire una più approfondita conoscenza degli eventuali effetti ambientali indotti.

In sede di prima applicazione della DGRV citata è stata segnalata a più riprese, a livello territoriale, la necessità che siano fornite ulteriori indicazioni per ottimizzare, tra l'altro, la corretta gestione delle terre e rocce da scavo.

Al riguardo appare opportuno rammentare che l'art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” (cosiddetta Legge Lunardi) confermando i contenuti della legge n. 93/2001, ha sancito a quali condizioni le terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuti e sono perciò escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 22/1997. Successivamente, come si è già avuto modo ampiamente di riferire nella D.G.R. n. 1126/2004, con l'art. 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003” sono state introdotte, nel tentativo di chiarirne le modalità applicative, alcune importanti modificazioni.

Ne deriva che le disposizioni contenute all'art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge n. 443/2001, come modificati dall'art. 23 della legge n. 306/2003, individuano precise condizioni per l'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti.

Dal quadro normativo così modificato risulta, in definitiva, confermato come non debba considerarsi rifiuto la terra e roccia proveniente da scavo che abbia una composizione non eccedente i limiti di concentrazione previsti dal D. M. n. 471/1999 purché tale materiale sia utilizzato solo nell'ambito delle destinazioni previste dal progetto di intervento approvato dall'autorità competente.

Va inoltre detto che la disciplina introdotta dal legislatore statale con la L. n. 443/2001, e successive modifiche, si pone dei chiari obiettivi di carattere ambientale che possono sinteticamente tradursi come segue:

- Ai materiali che superano i limiti stabiliti dal D.M. n. 471/1999 si applica la disciplina sulla gestione dei rifiuti;
- Ai materiali che non superano i limiti di cui al D.M. n. 471/1999 e che vengono utilizzati non si applica la disciplina sulla gestione dei rifiuti alle specifiche condizioni sancite nella medesima L. n. 443/2001.

Tale contesto di salvaguardia degli aspetti ambientali, in tutta evidenza, è teso innanzitutto ad evitare che si verifichino episodi di trasferimento di inquinamento da un sito ad un altro per il solo effetto della ricollocazione inadeguata dei materiali.

D'altra parte si deve dar conto che tale esigenza incontra una giustificata contemperazione nella altrettanto motivata esigenza di ottimizzare l'utilizzo delle terre e rocce da scavo aventi caratteristiche proprie dei materiali di cava, e quindi anche industrialmente utilizzabili, ricorrendo alla concreta possibilità di utilizzo di tali materiali, aventi caratteristiche di cui alla L.R. n. 44/1982 e dell'articolo 2, comma 3 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, e contemplando nell'Allegato 1, alla presente deliberazione, i criteri e le modalità di utilizzo in conformità alla vigente articolata disciplina statale e regionale in materia ambientale.

Va da sé che la razionalizzazione dell'uso di tali materie prime comporta indubbi vantaggi sotto il profilo logistico ed ambientale.

In sede di prima applicazione della DGRV citata è stata inoltre segnalata, a livello territoriale, la necessità che siano fornite ulteriori indicazioni tese ad ottimizzare la corretta gestione dei materiali derivanti dai lavori di risezionamento dei corsi d'acqua che vengono direttamente riutilizzati per lavori di rifacimento o di rafforzamento degli argini dello stesso corso d'acqua.

A tale ultimo proposito, è opportuno segnalare che secondo una prassi consolidata nel tempo tale materiale viene normalmente scavato per esigenze collegate alla manutenzione ordinaria e alla generale tenuta idraulica dell'alveo, ricollocando sugli argini, in prossimità dello scavo stesso, il materiale di risulta.

In tal modo gli eventuali contaminanti presenti risultano di fatto spazialmente confinati senza creare alcun peggioramento alle condizioni ambientali del tratto relativo al corso d'acqua interessato dai lavori.

Va inoltre evidenziato che nella maggior parte dei casi il materiale movimentato è quello depositatosi naturalmente sul fondo a seguito dell'erosione delle sponde.

Inoltre, tenuto conto del fatto che spesso gli argini dei corsi d'acqua interessati dall'intervento di tal fatta spesso risultano essere adibiti come veri e propri "percorsi vita", attrezzati per lo svolgimento di attività ginnica e frequentati a tal fine da molte persone, denunciando caratteristiche qualitative medie non particolarmente scadenti, appare ragionevole applicare agli stessi, se così utilizzati, i limiti della Tabella 1, Colonna A del D.M. n. 471/1999 per materiali di scavo oggetto di riutilizzo diretto per i lavori di risezionamento sopra citati; in tutti gli altri casi di utilizzo, di conseguenza, sarà necessario applicare la Tabella 1, Colonna B, del D.M. n. 471/1999.

Con l'Allegato 2 al presente provvedimento appare pertanto opportuno fornire le necessarie indicazioni:

- sulle procedure da seguire per la individuazione dei punti di campionamento;
- sulle procedure da seguir per la formazione dei campioni da sottoporre ad analisi chimiche;
- sulla gestione di particolari situazioni di riutilizzo;
- sui casi in cui è applicabile l'articolo 23 della L. 31.10.2003 n. 306.

Tutto ciò premesso e considerato, si ravvisa la necessità di dar corso all'approvazione del presente provvedimento, comprensivo di quattro Allegati; si precisa altresì che, essendo lo stesso in parte ricognitivo e in parte confermativo dei contenuti già espressi nella DGRV n. 1126/2004, al fine quindi di ottimizzare la comprensione dell'articolata regolamentazione delle problematiche affrontate, si propone, contestualmente, la revoca della medesima DGRV n. 1126/2004, e del suo allegato, e la sua completa sostituzione con la presente deliberazione, e relativi allegati.

L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito l'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso, il quale, in quanto incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, d'atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il D.M. 5.02.1998;

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

Vista la Legge 23 marzo 2001, n.93;

Vista la Legge 21 dicembre 2001 n.443;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 "Legge Comunitaria 2003" in Suppl. Ord. N. 173 alla G.U. n. 266 del 15.11.2003

Vista la D.G.R. n. 1126 del 23.4.2004

delibera

1. di approvare i nuovi indirizzi e le linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavo di opere eseguite da soggetti pubblici e privati di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. per le ragioni addotte in premessa, di revocare la DGRV n. 1126/2004, ed il suo Allegato, con la precisazione che i suoi contenuti risultano sostanzialmente riprodotti e debitamente adeguati nella presente deliberazione, e nei suoi allegati, in sostituzione quindi della DGRV n. 1126/2004 stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati 1, 2, 3 e 4 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle Province del Veneto, all'ARPAV, ai Geni civili della Regione, ai Consorzi di bonifica ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

(segue Allegato)

ALLEGATO 1 ALLA DGR N. 80 DEL 21 GENNAIO 2005

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEI MATERIALI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SCAVO.

A) I materiali, industrialmente utilizzabili, derivanti da scavi, effettuati da soggetti pubblici e privati, con caratteristiche corrispondenti a quelli classificati come materiali di cava ai sensi della L.R. n. 44/1982 e di seconda categoria ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 possono essere utilizzati alle seguenti condizioni (1):

A 1. DESTINAZIONE: lavorazioni industriali o in impianti di lavorazione e selezione di ghiaie, sabbie, terre e rocce o utilizzati per reinterri, riempimenti e rilevati,

PROVENIENZA:

1. aree pubbliche o private ubicate:

- al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche (5),

- non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;

2. aree pubbliche o private non interessate da:

- presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni (2),

- attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989 (3),

- impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,

- attività industriali rientranti nelle categorie di cui all'Allegato 1 di cui al D.Lgs. n. 372/1999 (Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC) (4),

- impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o attività di recupero di rifiuti, ad esclusione degli inerti, avvalendosi del regime semplificato di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997,

- interventi di bonifica, anche conclusi;

MODALITA' OPERATIVE: non è previsto alcun adempimento amministrativo a condizione che la ditta che utilizza i materiali per la lavorazione o per la realizzazione di opere conservi presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di lavorazione o utilizzo e la quantità di tali materiali;

A 2. DESTINAZIONE: lavorazioni industriali o in impianti di lavorazione e selezione di ghiaie, sabbie, terre e rocce o utilizzati per reinterri, riempimenti e rilevati,

PROVENIENZA:

1. aree pubbliche o private ubicate:

- entro di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche (5),

- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;

2. aree pubbliche o private interessate da:

- presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni (2),

- attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989 (3),

- impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,

- attività industriali rientranti nelle categorie di cui all'Allegato 1 di cui al D.Lgs. n. 372/1999 (Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC) (4),

- impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o attività di recupero di rifiuti, ad esclusione degli inerti,

avvalendosi del regime semplificato di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997,

- interventi di bonifica, anche conclusi;

MODALITA' OPERATIVE

a) sia svolta preventivamente un'indagine ambientale, sul sito di escavo del materiale,

- nel caso sub 1), le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite mediante sondaggi o trincee, spinti alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna, secondo una griglia che preveda un punto di indagine ogni 5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo.

L'analisi dovrà essere eseguita su un campione medio prelevato alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m. In particolare i parametri da determinare per i siti collocati in prossimità delle strutture viarie di grande traffico dovranno essere: Piombo, Cadmio, Policlorobifenili (PCB), Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, allegato 1 al D.M. n. 471/1999.

Per i siti collocati in prossimità di insediamenti le cui emissioni in atmosfera possono avere effetto di ricaduta sul suolo, i parametri da ricercare dovranno essere quelli specifici della fonte di pressione individuata.

E' fatta comunque salva la possibilità che il proponente dimostri che il superamento dei limiti tabellari di cui trattasi è determinato:

- dai valori di fondo naturale per i parametri inorganici, in analogia a quanto stabilito all'allegato 2 -"Campioni del fondo naturale"- del D.M. n. 471/1999,

- dalla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività indifferenziata e determinata da fonti diffuse;

- nel caso sub 2), utilizzando i criteri stabiliti dal D.M. n. 471/1999, opportunamente adattati al sito specifico, nonché le modalità di campionamento e controllo definite nella D.G.R.V. n. 2922 del 3.10.2003 contenente le linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni di siti inquinati, opportunamente adattati alla specificità dei casi concreti;

b) i limiti di concentrazione risultanti dall'indagine ambientale del punto precedente siano inferiori ai limiti di colonna A, Tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. n. 471/1999,

c) l'utilizzatore o il produttore dei materiali presenti al Dipartimento Provinciale ARPAV

competente per territorio apposita richiesta di parere (utilizzando il modulo riportato nell'allegato 4), allegando i risultati dell'indagine ambientale; in caso di utilizzi per reinterri, riempimenti e rilevati la richiesta di parere, con i risultati dell'indagine ambientale, deve essere inviata per conoscenza anche all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento;

d) la ditta che utilizza i materiali per la lavorazione o per la realizzazione di opere conservi presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di lavorazione o utilizzo e la quantità di tali materiali;

L'utilizzo del materiale di scavo sarà possibile decorsi 30 gg. dalla presentazione della documentazione di cui alla lett. c), ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere dell'ARPAV. Eventuali integrazioni alla documentazione soprariportata possono essere richieste una sola volta.

A.3 DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati in siti con destinazione d'uso commerciale e industriale,

PROVENIENZA:

1. aree pubbliche o private ubicate:

- entro di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche (5),

- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;

2. aree pubbliche o private interessate da:

- presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni (2),

- attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989 (3),

- impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,

- attività industriali rientranti nelle categorie di cui all'Allegato 1 di cui al D.Lgs. n. 372/1999 (Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC) (4),

- impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o attività di recupero di rifiuti, ad esclusione degli inerti, avvalendosi del regime semplificato di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997,

- interventi di bonifica, anche conclusi;

MODALITA' OPERATIVE

a) sia svolta preventivamente un'indagine ambientale, sul sito di escavo del materiale,

- nel caso sub 1), le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite mediante sondaggi o trincee, spinti alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna, secondo una griglia che preveda un punto di indagine ogni 5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo.

L'analisi dovrà essere eseguita su un campione medio prelevato alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m. In particolare i parametri da determinare per i siti collocati in prossimità delle strutture viarie di grande traffico dovranno essere: Piombo, Cadmio, Policlorobifenili (PCB), Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, allegato 1 al D.M. n. 471/1999.

Per i siti collocati in prossimità di insediamenti le cui emissioni in atmosfera possono avere effetto di ricaduta sul suolo, i parametri da ricercare dovranno essere quelli specifici della fonte di pressione individuata.

E' fatta comunque salva la possibilità che il proponente dimostri che il superamento dei limiti

tabellari di cui trattasi è determinato:

- dai valori di fondo naturale per i parametri inorganici, in analogia a quanto stabilito all'allegato 2 -"Campioni del fondo naturale"- del D.M. n. 471/1999,
- dalla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività indifferenziata e determinata da fonti diffuse;
- nel caso sub 2), utilizzando i criteri stabiliti dal D.M. n. 471/1999, opportunamente adattati al sito specifico, nonché le modalità di campionamento e controllo definite nella D.G.R.V. n. 2922 del 3.10.2003 contenente le linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni di siti inquinati, opportunamente adattati alla specificità dei casi concreti;
- b) i limiti di concentrazione risultanti dall'indagine ambientale del punto precedente siano ricompresi fra colonna A e colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M. n. 471/1999;
- c) l'utilizzatore o il produttore dei materiali presenti al Dipartimento Provinciale ARPAV competente per territorio apposta richiesta di parere (utilizzando il modulo riportato nell'allegato 4) allegando:

- le risultanze dell'indagine ambientale sub a),
- i risultati di una campagna conoscitiva che consenta di caratterizzare, dal punto di vista chimico, lo stato di qualità dell'area individuata per l'utilizzo del materiale di scavo, fornendo altresì le necessarie informazioni sul livello di soggiacenza della falda e sul grado di protezione;
- i risultati del test di cessione effettuato sul materiale di scavo, secondo le procedure previste dal D.M. n. 471/1999, attestanti che il materiale abbia un eluato conforme ai limiti stabiliti dalla tabella 2 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

Tale documentazione va inviata per conoscenza anche all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento che prevede l'utilizzo dei materiali.

d) la ditta che utilizza i materiali per la realizzazione di opere conservi presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di utilizzo e la quantità di tali materiali;

Il parere del Dipartimento provinciale ARPAV deve essere reso entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera c) ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere stesso. Eventuali integrazioni alla documentazione presentata possono essere richieste una sola volta.

Si evidenzia che i materiali che presentano le caratteristiche sub A3 non possono essere utilizzati in lavorazioni industriali o in impianti di produzione di ghiaie, sabbie e derivati.

B) I materiali derivanti da scavi, diversi da quelli indicati alla lettera A del presente Allegato 1, effettuati da soggetti pubblici e privati, possono essere utilizzati:

B.1) DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati,

PROVENIENZA:

1. aree pubbliche o private ubicate:

- al di fuori di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche (5),
- non in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;

2. aree pubbliche o private non interessate da:

- presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni (2),
- attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989 (3),
- impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di

- incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,
- attività industriali rientranti nelle categorie di cui all'Allegato 1 di cui al D.Lgs. n. 372/1999 (Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC) (4),
 - impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o attività di recupero di rifiuti, ad esclusione degli inerti, avvalendosi del regime semplificato di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997,
 - interventi di bonifica, anche conclusi;

MODALITA' OPERATIVE

- a) l'utilizzatore o il produttore dei materiali presenti al Dipartimento Provinciale ARPAV competente per territorio apposta richiesta di parere (utilizzando il modulo riportato nell'allegato 4);
- b) la ditta che utilizza i materiali per la realizzazione di opere conservi presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di utilizzo e la quantità di tali materiali;

L'utilizzo del materiale di scavo sarà possibile decorsi 15 gg. dalla presentazione della documentazione di cui alla lett. a), ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere dell'ARPAV. Eventuali integrazioni alla documentazione soprariportata possono essere richieste una sola volta;

B.2) DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati, in zone con destinazione d'uso residenziale e a verde pubblico

PROVENIENZA:

1. aree pubbliche o private ubicate:

- entro di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche (5),
- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;

2. aree pubbliche o private interessate da:

- presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni (2),
- attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989 (3),
- impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,
- attività industriali rientranti nelle categorie di cui all'Allegato 1 di cui al D.Lgs. n. 372/1999 (Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC) (4),
- impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o attività di recupero di rifiuti, ad esclusione degli inerti, avvalendosi del regime semplificato di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997,
- interventi di bonifica, anche conclusi;

MODALITA' OPERATIVE

- a) sia svolta preventivamente un'indagine ambientale, sul sito di escavo del materiale, - nel caso sub 1), le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite mediante sondaggi o trincee, spinti alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna, secondo una griglia che preveda un punto di indagine ogni 5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo.

L'analisi dovrà essere eseguita su un campione medio prelevato alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m. In particolare i parametri da determinare per i siti collocati in prossimità delle strutture viarie di grande traffico dovranno essere: Piombo, Cadmio, Policlorobifenili (PCB), Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, allegato 1 al D.M. n. 471/1999.

Per i siti collocati in prossimità di insediamenti le cui emissioni in atmosfera possono avere effetto di ricaduta sul suolo, i parametri da ricercare dovranno essere quelli specifici della fonte di pressione individuata.

E' fatta comunque salva la possibilità che il proponente dimostri che il superamento dei limiti tabellari di cui trattasi è determinato:

– dai valori di fondo naturale per i parametri inorganici, in analogia a quanto stabilito all'allegato 2 - "Campioni del fondo naturale" - del D.M. n. 471/1999,

– dalla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività indifferenziata e determinata da fonti diffuse;

- nel caso sub 2), utilizzando i criteri stabiliti dal D.M. n. 471/1999, opportunamente adattati al sito specifico, nonché le modalità di campionamento e controllo definite nella D.G.R.V. n. 2922 del 3.10.2003 contenente le linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni di siti inquinati, opportunamente adattati alla specificità dei casi concreti;

b) i limiti di concentrazione risultanti dall'indagine ambientale del punto precedente siano inferiori ai limiti di colonna A, Tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. n. 471/1999,

c) l'utilizzatore o il produttore dei materiali presenti al Dipartimento Provinciale ARPAV competente per territorio appositamente richiesta di parere (utilizzando il modulo riportato nell'allegato 4) allegando i risultati dell'indagine ambientale; tale documentazione va inviata per conoscenza anche all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento;

d) la ditta che utilizza i materiali per la realizzazione di opere conservi presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di utilizzo e la quantità di tali materiali;

L'utilizzo del materiale di scavo sarà possibile decorsi 30 gg. dalla presentazione della richiesta di cui alla lett. c), ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere dell'Agenzia. Eventuali integrazioni alla documentazione soprariportata possono essere richieste una sola volta.

B.3) DESTINAZIONE: reinterri, riempimenti e rilevati, in zone con destinazione d'uso industriale e commerciale,

PROVENIENZA

1. aree pubbliche o private ubicate:

- entro di una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche (5),

- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;

2. aree pubbliche o private interessate da:

– presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni (2),

– attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989 (3),

– impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,

– attività industriali rientranti nelle categorie di cui all'Allegato 1 di cui al D.Lgs. n. 372/1999 (Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC) (4),

– impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi

dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 o attività di recupero di rifiuti, ad esclusione degli inerti, avvalendosi del regime semplificato di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997,
– interventi di bonifica, anche conclusi;

MODALITA' OPERATIVE

a) sia svolta preventivamente un'indagine ambientale, sul sito di escavo del materiale,
- nel caso sub 1), le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite mediante sondaggi o trincee, spinti alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna, secondo una griglia che preveda un punto di indagine ogni 5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo. L'analisi dovrà essere eseguita su un campione medio prelevato alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m. In particolare i parametri da determinare per i siti collocati in prossimità delle strutture viarie di grande traffico dovranno essere: Piombo, Cadmio, Policlorobifenili (PCB), Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, allegato 1 al D.M. n. 471/1999.

Per i siti collocati in prossimità di insediamenti le cui emissioni in atmosfera possono avere effetto di ricaduta sul suolo, i parametri da ricercare dovranno essere quelli specifici della fonte di pressione individuata.

E' fatta comunque salva la possibilità che il proponente dimostri che il superamento dei limiti tabellari di cui trattasi è determinato:

– dai valori di fondo naturale per i parametri inorganici, in analogia a quanto stabilito all'allegato 2 -"Campioni del fondo naturale"- del D.M. n. 471/1999,

– dalla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività indifferenziata e determinata da fonti diffuse,

- nel caso sub 2), utilizzando i criteri stabiliti dal D.M. n. 471/1999, opportunamente adattati al sito specifico, nonché le modalità di campionamento e controllo definite nella D.G.R.V. n. 2922 del 3.10.2003 contenente le linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni di siti inquinati, opportunamente adattati alla specificità dei casi concreti;

b) i limiti di concentrazione risultanti dall'indagine ambientale del punto precedente siano ricompresi fra colonna A e colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 1 del D.M. n. 471/1999

c) l'utilizzatore o il produttore dei materiali presenti al Dipartimento Provinciale ARPAV competente per territorio apposta richiesta di parere (utilizzando il modulo riportato nell'allegato 4) allegando:

– le risultanze dell'indagine ambientale sub a),

– i risultati di una campagna conoscitiva che consenta di caratterizzare, dal punto di vista chimico, lo stato di qualità dell'area individuata per l'utilizzo del materiale di scavo, fornendo altresì le necessarie informazioni sul livello di soggiacenza della falda e sul grado di protezione,

– i risultati del test di cessione effettuato sul materiale di scavo, secondo le procedure previste dal D.M. n. 471/1999, attestanti che il materiale abbia un eluato conforme ai limiti stabiliti dalla tabella 2 dell'allegato 1 al medesimo decreto. Tale documentazione va inviata per conoscenza anche all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento che prevede l'utilizzo dei materiali.

Tale documentazione va inviata per conoscenza anche all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento che prevede l'utilizzo dei materiali.

d) la ditta che utilizza i materiali per la realizzazione di opere conservi presso la propria sede legale la documentazione attestante la natura, la provenienza, il cantiere di utilizzo e la quantità di tali materiali;

Il parere del Dipartimento provinciale ARPAV deve essere reso entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera c) ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere stesso. Eventuali integrazioni alla documentazione presentata possono essere richieste una sola volta.

ALLEGATO 2 ALLA DGR N. 80 DEL 21 GENNAIO 2005
INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DI MATERIALI DERIVANTI DA
OPERAZIONI DI SCAVO DI CORSI D'ACQUA.

Il soggetto proponente presenta all'Autorità competente all'approvazione il progetto degli interventi di risezionamento e vivificazione di corsi d'acqua del comprensorio di competenza; in tale progetto dovrà essere previsto l'utilizzo dei materiali derivanti dagli interventi idraulici.

Il progetto deve essere corredato da adeguata documentazione cartografica tesa ad individuare puntualmente i tratti dei corsi d'acqua interessati ed i bacini serviti; eventuali variazioni di programma in corso d'opera devono essere comunicate tempestivamente.

Il proponente deve allegare al progetto tutte le informazioni necessarie a definire il corso d'acqua interessato dai lavori (quali, ad esempio, l'eventuale catasto degli scarichi, le conoscenze acquisite attraverso il controllo degli scarichi stessi da parte degli Enti competenti, ecc.).

PROVENIENZA

1. I materiali derivanti da lavori di risezionamento e vivificazione di corsi d'acqua realizzati in tratti non interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue industriali, né da scarichi di acque reflue domestiche e/o urbane o altre fonti di pressione di entità tale da determinare un potenziale rischio di inquinamento dei materiali possono essere utilizzati:

DESTINAZIONE

– in opere idrauliche afferenti lo stesso corso d'acqua a condizione che siano rispettati i limiti previsti dalla colonna B dell'allegato 1 al D.M. n. 471/1999, ad esclusione di quelli ove si svolgono attività ricreative o ludiche in aree appositamente attrezzate, come i cosiddetti "percorsi vita", per i quali i limiti devono essere quelli previsti dell'Allegato 1, Tabella 1, Colonna A, del D.M. n. 471/1999,

– mediante stendimento sui terreni limitrofi, anche ad uso agricolo, a condizione che siano rispettati i limiti previsti dalla colonna A dell'allegato 1 al D.M. n. 471/1999,

– per reinterri, riempimenti e rilevati in altre aree, nel rispetto dei limiti di concentrazione previsti dalla tabella 1, allegato 1 al D.M. n. 471/1999.

MODALITA' OPERATIVE

Ai fini della verifica del rispetto delle caratteristiche dei materiali di scavo, devono essere valutati i dati sui monitoraggi sulla matrice acqua eseguiti annualmente dai diversi Dipartimenti Provinciali dell'ARPAV, eseguendo le determinazioni analitiche quando lo stato ambientale delle acque rientra nelle tre classi sufficiente - scadente - pessimo, mentre nel caso in cui il corso d'acqua rientri nelle classi di stato ambientale elevato e buono, le analisi andranno eseguite solo quando si sia a conoscenza di fonti di pressione puntualmente presenti;

PROVENIENZA

2. I materiali derivanti da lavori di risezionamento e vivificazione di corsi d'acqua realizzati in tratti interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue industriali e/o da scarichi di acque reflue domestiche e/o urbane di entità tale da determinare un potenziale rischio di inquinamento dei materiali possono essere utilizzati:

DESTINAZIONE

– in opere idrauliche afferenti lo stesso corso d'acqua a condizione che siano rispettati i limiti previsti nella colonna B dell'Allegato 1 al D.M. n. 471/1999, ad esclusione di quelli ove si svolgono attività ricreative o ludiche in aree appositamente attrezzate, come i cosiddetti "percorsi vita", per i quali i limiti devono essere quelli previsti dall'Allegato 1, Tabella 1, Colonna A del D.M. n.

471/1999;

– mediante stendimento sui terreni limitrofi, anche ad uso agricolo, a condizione che siano rispettati i limiti previsti dalla colonna A dell'allegato 1 al D.M. n. 471/1999.

MODALITA' OPERATIVE

Qualora si verificano le anzidette due modalità di utilizzazione il proponente deve procedere alle analisi chimiche dei materiali per i parametri necessari, stabiliti sulla base delle caratteristiche degli scarichi che sono presenti o che possono aver influenzato il corpo idrico oggetto dei lavori, secondo una griglia di campionamento che tenga conto della lunghezza e della sezione del corso d'acqua interessato e tale da assicurare la rappresentatività delle caratteristiche del terreno da scavare.

Ricorrendo tali circostanze:

- è vietato il distendimento dei materiali nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 11/5/1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (6) nonché, in via del tutto cautelare, nelle zone previste dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 99/1992 (7);
- il Proponente deve comunicare al Comune, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV territorialmente competente, con almeno 15 giorni di anticipo la data di inizio delle operazioni di scavo e risezionamento del canale e il luogo dove si svolgeranno tali lavori;
- il Proponente deve tenere presso la propria sede un registro delle operazioni effettuate in cui devono essere riportati, per ogni tratto di canale, i seguenti dati:
 - data d'inizio delle operazioni di scavo e risezionamento del canale;
 - quantità di materiali escavati;
 - quantità di materiali distesi e luogo interessato;
 - quantità dei materiali utilizzati per realizzare opere idrauliche.

In ambedue i casi, elencati sub 1) e 2), qualora si renda necessario fare analisi:

- a) l'area dovrà essere caratterizzata in base alle fonti di pressione ambientale presenti in sito e che esercitano un'effettiva influenza sul corso d'acqua oggetto delle opere, sia in forma diretta che indiretta;
- b) le aree destinate ad accogliere il materiale scavato dovranno essere individuate con precisione e caratterizzate in base alla loro destinazione urbanistica ed alle caratteristiche territoriali, ambientali, geologiche, idrogeologiche e di composizione chimica;
- c) il piano di campionamento dei materiali da scavare dovrà interessare il tratto del corso d'acqua oggetto di intervento, prevedendo in linea generale di prelevare un campione medio, indicativamente per ogni 200 m di corso d'acqua; qualora lo stato ambientale sia elevato e buono il piano di campionamento dovrà interessare solo il tratto potenzialmente coinvolto dalle fonti di pressione;
- d) in presenza di un centro abitato sarà opportuno infittire la maglia di campionamento adottando la linea generale di un campione ogni 100 m di corso d'acqua;
- e) in presenza di scarichi di attività produttive, scaricatori di piena di pubbliche fognature, scarichi di acque meteoriche provenienti da piazzali pavimentati sede di attività potenzialmente inquinanti, scarichi di acque meteoriche provenienti da grandi vie di comunicazione (autostrade, superstrade, ecc.), la situazione andrà studiata caso per caso adeguando il numero dei punti di prelievo;
- f) per il campionamento, considerato che per effetto naturale il letto e le sponde possono essere il risultato di deposizioni a strati dei sedimenti trasportati dalla corrente d'acqua nel tempo, si ritiene che possa essere sufficientemente rappresentativo il prelievo in senso verticale su tutta la massa che deve essere rimossa, senza suddivisione, fatto salvo il fatto che, in presenza di significativa eterogeneità stratigrafiche si dovrà procedere al campionamento dei singoli strati. Ad esempio, se lo scavo interessa 40 cm di sedimento e 40 cm di terreno naturale, il campionamento va effettuato sui due strati. Le analisi devono essere eseguite, per ogni punto, sul campione medio ottenuto dall'unione dei tre sondaggio eseguiti (fondo e sponde sotto il pelo dell'acqua);
- g) dovranno essere attentamente valutati i casi in cui la composizione chimica naturale da scavare

superi i limiti tabellari (fondo naturale per i microinquinanti inorganici).

In linea generale, in ambedue i casi elencati sub 1) e 2), con riferimento ai limiti di CLA da rispettare, si ribadiscono le seguenti indicazioni:

- il materiale scavato che non supera i limiti dell'Allegato 1, Tabella 1, Colonna A, del D.M. n. 471/1999 ed ha avuto da ARPAV il parere positivo per il riutilizzo non è considerato rifiuto;
- il materiale scavato avente concentrazioni entro i limiti dell'Allegato 1, Tabella 1, Colonna B del D.M. n. 471/1999, può essere utilizzato, previo parere positivo di ARPAV, e non risulta assoggettato alla disciplina sulla gestione dei rifiuti:
 - sugli argini, ad esclusione di quelli ove si svolgono attività ricreative o ludiche in aree appositamente attrezzate, come i cosiddetti “percorsi vita”, per i quali i limiti devono essere quelli previsti dell'Allegato 1, Tabella 1, Colonna A, del D.M. n. 471/1999;
 - in aree commerciali e industriali, tenendo conto però del principio che non si può trasferire inquinamento da una un sito ad un altro; andrà pertanto valutato di volta in volta l'apporto in termini di concentrazione nel sito di destinazione in base ai livelli di contaminazione rilevati analiticamente;
- nel caso del superamento dei limiti di cui all'Allegato 1, Tabella 1, Colonna B, del D.M. n. 471/1999 si dovranno attivare le procedure di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997 ed il materiale scavato verrà considerato come rifiuto da avviare allo smaltimento o recupero secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 22/1997, artt. 27 e 28.

ALLEGATO 3 ALLA DGR N. 80 DEL 21 GENNAIO 2005 RIUTILIZZO PER COPERTURA DISCARICHE

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo vengano utilizzate per la copertura giornaliera o definitiva di una discarica (nel rispetto comunque dei quantitativi previsti dal progetto approvato o dall'autorizzazione all'esercizio), trattandosi di aspetti gestionali dell'attività di discarica, sarà necessario attenersi alle indicazioni previste nel provvedimento autorizzativo.

Si ravvisa in ogni caso la necessità che tali materiali rispettino i limiti di concentrazione previsti dalla colonna B, Tabella 1, dell'Allegato 1 al D.M. n. 471/1999.

TERRA E ROCCE NON IMMEDIATAMENTE RIUTILIZZABILI

In considerazione del fatto che può verificarsi la circostanza in cui, nei casi previsti dagli allegati 1 (punti A.2, A.3, B.1, B.2, B.3) e 2, le terre e rocce derivanti da scavo non siano immediatamente utilizzabili si ritiene che le stesse possano essere depositate in apposite aree, individuate nel progetto di realizzazione dell'opera, in attesa di essere destinate ad idonee attività di utilizzo secondo le modalità indicate negli allegati precedenti.

Qualora l'utilizzo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere previste dal progetto, pur con tempi diversi descritti in apposito cronoprogramma di riutilizzo, il materiale di scavo potrà essere mantenuto in condizione di deposito nell'ambito dei singoli cantieri e potrà essere utilizzato anche in luoghi diversi da quello di scavo, qualora previsti dal progetto stesso. e nel rispetto della tempistica del cronoprogramma.

Qualora non sia possibile l'utilizzo dei materiali di cui agli Allegati 1 e 2 nell'ambito della realizzazione di opere previste dal progetto approvato, il materiale di scavo potrà essere conferito ad impianti di messa in riserva di rifiuti legittimati, in conto proprio, dalla Provincia competente. In tali impianti non potrà avvenire alcuna miscelazione tra i materiali suindicati o tra gli stessi materiali ed altri di provenienza diversa.

I materiali in questione potranno essere avviati agli utilizzi previsti negli Allegati 1 e 2 alle medesime condizioni ivi espressamente previste.

ALLEGATO 4 ALLA DGR N. 80 DEL 21 GENNAIO 2005

RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 17, LEGGE 21.12.2001, n. 443, e successive modifiche e integrazioni

Il sottoscritto nato a il/...../...../ residente a via n. in qualità di chiede il parere ai sensi dell'art 1, comma 17, della legge 21.12.2001, n. 443, come modificato dall'art. 23 della legge 31.10.2003, n. 306, per il seguente intervento:

Allega:

- relazione tecnica dell'intervento;
- piantina catastale del sito di conferimento;
- documentazione fotografica del sito di conferimento;
- piantina catastale del sito di provenienza;
- documentazione fotografica del sito di provenienza.

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti di legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale salvo che il fatto costituisca più grave reato, attesto che:

- il sito di ricevimento è classificato ai sensi delle leggi urbanistiche come: sito verde pubblico, privato e residenziale; sito commerciale e industriale;
- l'intervento previsto apporterà nel sito di ricevimento mc di materiale;
- i materiali provengono da aree classificate come verdi e/o residenziali;
- nell'area di provenienza non sono presenti serbatoi o cisterne interrato, sia dimesse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate di cui alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche e/o integrazioni;
- l'area di provenienza non è stata o non è interessata da attività che rientrano fra quelle definite dal d.m. n. 185 del 16/05/89;
- nell'area di provenienza non sono localizzati impianti assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- l'area di provenienza non è interna a impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 22/1997 o ad aree nelle quali vengono effettuate attività di recupero di rifiuti avvalendosi del regime semplificato di cui agli artt. 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997;
- l'area di provenienza non è e non è stata interessata da interventi di bonifica
- il materiale non subirà trasformazioni.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Richiedente

APPENDICE

1) L'art. 3 (Classificazione dei materiali di cava) della legge regionale 7/9/1982 «Norme per la disciplina dell'attività di cava» al comma 1 stabilisce:

«1. I materiali di cava, ai quali si riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione:

a) Gruppo “A” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:

- sabbie e ghiaie;
- calcari per cemento;

b) Gruppo “B” costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:

- argille per laterizi;
- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;
- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino;
- basalti;
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;
- terre coloranti;
- sabbie silicee e terra da fonderia;
- gesso;
- torba;
- materiale detritico;
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.».

L’art. 2 del regio decreto 29/7/1927, n. 1443 «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno» stabilisce:

«Le lavorazioni indicate nell’art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l’ estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell’art. 1 e non compresi nella prima categoria.»

2) La direttiva 67/548/CE e successive modificazioni concerne il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose.

3) Il decreto del Ministro dell’ambiente 16 maggio 1989 concernente «Criteri e linee guida per l’elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l’erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397», all’art. 1 stabilisce che i criteri e le linee guida per la elaborazione e la predisposizione dei piani di bonifica sono definiti nell’allegato A “Linee guida per la predisposizione dei piani regionali di bonifica di aree contaminate”, del si riporta un estratto:

«1) Orientamenti generali.

Il piano regionale di bonifica ai sensi della legge 29 ottobre 1987, n. 441, si fonda anzitutto sulla

individuazione, censimento, mappatura ed archiviazione informatizzata dei dati relativi alle aree potenzialmente contaminate da sversamento diretto, da deposito non autorizzato o da ricadute di sostanze pericolose, solide, liquide, aeriformi.

Costituiscono oggetto del censimento le aree definibili come potenzialmente contaminate a causa del contatto, accidentale o contaminativo, con le seguenti attività e sostanze:

Cicli di produzione di rifiuti potenzialmente tossici e nocivi:

1. Rifiuti provenienti da processi di produzione di:

- 1.1. Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
- 1.2. Policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni;
- 1.3. Policlorofenoli;
- 1.4. Idrocarburi clorurati;
- 1.5. Composti farmaceutici;
- 1.6. Betanaftolo;
- 1.7. Benzidina;
- 1.8. Smaltatura di piastrelle o ceramiche con smalti piombici.

2. Rifiuti e fanghi di processo e non provenienti da:

- 2.1. Bagni galvanici contenenti cromo esavalente e cianuri;
- 2.2. Tempra a caldo dei metalli;
- 2.3. Trattamento del legno con creosoto e pentaclorofenolo;
- 2.4. Indurimento di superfici metalliche mediante bagni al cianuro;
- 2.5. Dismissione di reti di adduzione e stoccaggio di idrocarburi
- 2.6. Operazioni di sgrassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati;
- 2.7. Trattamento di depurazione di aeriformi da attività produttive e di servizi;
- 2.8. Cabine di verniciatura di superfici metalliche e lignee;
- 2.9. Operazioni di prelievo (dragaggio, perforazioni, etc.) effettuate in mare, sui fiumi, laghi o sulle acque pubbliche e private in genere.

3. Residui e code di distillazione da produzione ed utilizzazione di:

- 3.1. Acrilonitrile;
- 3.2. Anilina;
- 3.3. Clorobenzene;
- 3.4. Cloruro di benzile;
- 3.5. Cloruro di etile;
- 3.6. Cloruro di vinile;
- 3.7. Dicloroetilene;
- 3.8. Epicloridrina;
- 3.9. Fenolo-acetone da cumene;
- 3.10. Nitrobenzene da nitratura del benzene;
- 3.11. Tetraclorobenzene;
- 3.12. Tetraclorometano;
- 3.13. Toluene di isocianato;
- 3.14. 1,1,1-Tricloroetano;
- 3.15. Tricloroetilene e percloroetilene.

4. Soluzioni esauste provenienti da:

- 4.1. Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i cianuri;
- 4.2. Bagni galvanici;
- 4.3. Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattamenti a caldo dei metalli;
- 4.4. Bagni esausti di sviluppo di pellicole e lastre fotografiche e radiografiche;
- 4.5. Residui di processi pirolitici;
- 4.6. Residui derivanti dalla produzione, preparazione e utilizzazione di inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche e vernici;
- 4.7. Residui di produzione, preparazione e utilizzazione di resine, lattice, plastificanti, colle e

adesivi;

4.8. Lavaggi contenenti idrocarburi, olii, morchie e simili provenienti da natanti adibiti a trasporto marittimo commerciale o da serbatoi di prodotti petroliferi.

5. Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla loro distillazione nelle fasi di recupero:

5.1. Clorobenzene;

5.2. Cloruro di metilene;

5.3. o-Diclorobenzene;

5.4. Piridina;

5.5. Solfuro di carbonio;

5.6. Tetracloroetilene;

5.7. Tetraclorometano;

5.8. Toluene;

5.9. 1,1,1-Tricloroetano;

5.10. Tricloroetilene;

5.11. Triclorofluorometano;

5.12. 1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano.

6. Residui catramosi e bituminosi derivanti da operazioni di trattamento e stoccaggio del carbone, del petrolio e dei prodotti petroliferi.

7. Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili.

8. Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli.

9. Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica.

10. Olii contenenti bifenili e trifenili policlorurati.

11. Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella.

12. Materiale di pulizia e perdite derivanti dalla produzione di stirene e contaminati da stirene monomero.

A scopo del tutto esemplificativo, debbono considerarsi oggetto di rilevazione:

aree interessate da attività minerarie, in corso o dismesse;

aree interessate da attività industriali dismesse;

aree interessate da rilasci incidentali, o dolosi, di sostanze pericolose;

aree interessate da discariche non autorizzate;

aree interessate da operazioni di adduzione e stoccaggio di idrocarburi, così come da gassificazione di combustibili solidi;

aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui speciali o tossici e nocivi.»

4) L'allegato I al d.lgs. n. 372/1999 contiene l'elenco delle seguenti categorie di attività:

«1. Attività energetiche

1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas

1.3. Cokerie

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone

2. Produzione e trasformazione dei metalli

2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

2.5. Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³

3. Industria dei prodotti minerali

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

4. Industria chimica

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6

4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi

c) idrocarburi solforati

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati

e) idrocarburi fosforosi

f) idrocarburi alogenati

g) composti organometallici

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)

i) sostanze coloranti e pigmenti

k) tensioattivi e agenti di superficie

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)

4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi

4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi

5. Gestione dei rifiuti

Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

6. Altre attività

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito

6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno

b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:

- materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno

- materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)

6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

c) 750 posti scrofe

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi

organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno

6.8 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione».

5) Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28 «Nuovo codice della strada» all'art. 2 (Definizione e classificazione delle strade), comma 2, stabilisce che «2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;

B - Strade extraurbane principali;

C - Strade extraurbane secondarie;

D - Strade urbane di scorrimento;

E - Strade urbane di quartiere;

F - Strade locali.»».

6) Il decreto legislativo 11/5/1999, n. 152 reca «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» ed all'art. 21 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) ai commi 1, 5 e 7 stabilisce:

«1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

.....

5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

.....

7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.».

7) Il decreto legislativo 27/1/1992, n. 99 concernente «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» all'art. 4, comma 3, stabilisce che:

«E' vietato applicare i fanghi ai terreni:

a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;

b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;

c) con pH minore di 5;

d) con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;

e) destinati a pascolo, a prato-pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

- f) destinati all'orticoltura e frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.».